

Regolamento del Prestito Obbligazionario Subordinato Lower Tier II

“BCC LAUDENSE LODI 4,15% 14/12/2015-14/03/2021 Subordinato Lower Tier II” ISIN IT0005138141

Il presente prestito obbligazionario è emesso in esenzione dall'obbligo di redazione del Prospetto Informativo ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con Delibera 11971 del 1999 e successive modificazioni, in quanto avente ad oggetto un'offerta il cui corrispettivo totale è inferiore a cinque milioni (5.000.000,00) di euro; a tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi.

Art. 1 - Importo e taglio delle obbligazioni

I titoli oggetto del presente Regolamento sono rappresentati da Obbligazioni Subordinate Tier 2 a Tasso Fisso emesse dalla Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi e costituiscono “passività subordinate” dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art.62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”), e della Circolare della Banca d'Italia n.285 del 20/12/2013, “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, parte II Capitolo I.

Il Prestito Obbligazionario Subordinato di tipo Tier 2 “BCC LAUDENSE LODI 4,15% 14/12/2015-14/03/2021 Subordinato Lower Tier II” è emesso per un importo di nominali Euro 4.700.000 (quattromilionesettecentomila), suddiviso in n. 4.700 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) cadauna, in taglio non frazionabile né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. I Titoli sono emessi e denominati in Euro, e le cedole corrisposte saranno anch'esse denominate in Euro.

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli SpA in regime di dematerializzazione di cui al Decreto Legislativo 24/6/1998, n. 213 ed al Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob del 22/02/2008 recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata.

Il prestito viene emesso in esenzione di Prospetto ai sensi dell'art. 34 ter comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Art. 2 – Collocamento

Le obbligazioni sono emesse e collocate interamente sul mercato italiano. La durata del Periodo di Offerta è compreso tra il 14/10/2015 e il 9/12/2015. In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta l'Emittente potrà estendere la durata del Periodo di Offerta, procedere alla chiusura anticipata dell'offerta, ridurre l'ammontare totale di emissione.

Art. 3 - Godimento e Durata

La durata del Prestito è di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi, che decorrono dal 14/12/2015 al 14/03/2021.

Gli interessi sulle Obbligazioni maturano a partire dal 14/12/2015.

Le obbligazioni cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso (la Data di Scadenza); le cedole sono infruttifere dopo la data stabilita per il loro pagamento.

Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà nella Data di Regolamento che è rappresentata da ogni giorno lavorativo bancario compreso nel Periodo di Offerta. Il prezzo da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni effettuata successivamente alla Data di Godimento dovrà essere maggiorato del rateo degli interessi maturato tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Nel caso in cui il periodo di offerta sia antecedente alla data di Godimento, la Data di Regolamento coinciderà con la Data di Godimento.

Art. 4 –Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo corrispondente al valore nominale per ogni obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del prestito alla data di regolamento di sottoscrizione.

Art. 5 – Commissioni ed oneri

Non è previsto alcun costo a carico della clientela all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni.

Art. 6 - Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) in un'unica soluzione alla Data di Scadenza (14/03/2021) e cesserà di essere fruttifero alla stessa data, salvo in caso di rimborso anticipato (come definito all'articolo 7).

Qualora il rimborso del capitale coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori importi aggiuntivi.

Art. 7 - Rimborso anticipato

Le Obbligazioni potranno essere rimborsate anticipatamente, anche prima della Data di Scadenza, nel caso in cui si verifichi un “evento regolamentare”, al momento dell'Emissione non ragionevolmente prevedibile, che ne potrebbe comportare l'esclusione dai Fondi propri.

Le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale) unitamente agli interessi maturati fino alla data del rimborso. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità competente.

Art. 8 - Interessi

Dalla data di godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, un interesse il cui tasso fisso lordo su base annua è pari al 4,15% secondo la seguente formula:

$VN * I/4$

Dove:

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = Tasso di interesse nominale annuo predeterminato al 4,15% (I/4 per le cedole trimestrali).

Gli interessi calcolati sulla base dell'anno civile saranno pagabili in via posticipata in rate trimestrali il 14 marzo, il 14 giugno, il 14 settembre e il 14 dicembre di ogni anno fino al 14/03/2021.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET è operativo.

Il responsabile del calcolo è la BCC Laudense Lodi – Società Cooperativa, con sede legale in Lodi, Via Garibaldi 5.

Art. 9 – Servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo mediante accredito sul conto corrente dell'investitore ovvero per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 10 – Regime fiscale

Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D. Lgs n. 239/96 e D. Lgs n. 461/97 e successive modifiche), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 26,00% (alla data di pubblicazione del presente regolamento). Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D. Lgs 461/97 che, analogamente, al momento della redazione del presente Regolamento prevedono un'imposta pari al 26%.

Vengono fatte salve possibili variazioni rispetto quanto indicato al presente articolo, in conseguenza di eventuali nuove disposizioni successive alla redazione dello stesso, stabilite dal Legislatore.

La BCC Laudense Lodi – Società Cooperativa, per i titoli in deposito presso la stessa opera in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 11 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di pagamento degli stessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 12 – Mercati e Negoziazione

Per le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier 2 la presenza della clausola di subordinazione prevede limiti alla facoltà di riacquisto da parte dell'Emittente, così come previsto dagli artt. 62, 63 e 77 del Regolamento(UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”), e dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20/12/2013, “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, parte II Capitolo I.

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati, né presso sistemi multilaterali di negoziazione né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.

L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. La banca tuttavia si riserva la facoltà di effettuare operazioni di negoziazione delle Obbligazioni oggetto del presente Regolamento in conto proprio, secondo le

modalità stabilite nel documento "Regole interne per la negoziazione dei prodotti finanziari". Sono tuttavia fatte salve le limitazioni e le autorizzazioni applicabili alle Obbligazioni Tier 2 per l'attività sul mercato secondario ai sensi delle normative comunitarie e nazionali pro tempore vigenti. In particolare, è previsto che l'autorità competente possa fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle Obbligazioni Tier 2 al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato. In assenza della citata autorizzazione al riacquisto, la Banca si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente le Obbligazioni ai fini di liquidità.

La Banca corrisponderà al cliente i dietimi di interessi maturati dalla data di godimento della cedola in corso sino al giorno di regolamento dell'eventuale operazione (valuta di accredito sul conto corrente).

Art. 13 - Clausola di subordinazione

Le Obbligazioni oggetto del presente Regolamento sono "passività subordinate" di tipo Tier 2, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.

Si riporta uno schema che rappresenta la suddivisione concettuale delle principali categorie di strumenti sia di debito sia azionari delle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi in caso di liquidazione dell'Emittente; in tale contesto, i "debiti privilegiati" rappresentano la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti relativi al Tier 1 sono quelli con maggiore grado di subordinazione:

Capitale di classe 1 o "Tier 1" "Capitale primario di Classe 1" (Common Equity Tier 1) "Capitale aggiuntivo di Classe 1" (Additional Tier 1) Strumenti di classe 2 o "Tier 2"	Fondi propri
Debiti "Ordinari" <i>prestiti obbligazionari senior (non assistiti da privilegio o da garanzia)</i>	
Debiti "Privilegiati" <i>c.d. "Senior Secured", assistiti da garanzie</i>	

La Direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente, questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

In caso di momentanea e significativa incapienza patrimoniale dell'Emittente, le Autorità, comunque, potranno decidere la conversione delle Obbligazioni Tier 2 in titoli di capitale di classe 1.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni Tier 2 saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente privilegiati e ordinari;
- ii) pari passu con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier 2 (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti Tier 1).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate Tier 2, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

E' altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

Le Obbligazioni Tier 2 in virtù della clausola di subordinazione presentano

un rischio di liquidità più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul secondario da parte dell'Emittente ovvero da parte del *market maker* o del *liquidity provider* è condizionato dalla necessità di acquisire le specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente.

Art. 14 - Garanzie

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo né dal Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento è competente in via esclusiva il Foro di Lodi.

Art. 16 - Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Tutte le comunicazioni della banca Emittente saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

L'investimento nelle obbligazioni subordinate Lower Tier II comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza.

--- 0 ---

In capo alla BCC Laudense Lodi S.C., si configura un rischio di conflitto di interessi in quanto le Obbligazioni sono valori mobiliari di propria emissione. Inoltre l'Emittente, al termine del periodo di collocamento, potrà operare anche come negoziatore in contropartita diretta di titoli di propria emissione, determinandone il prezzo in maniera unilaterale. Tale coincidenza di ruoli (Emittente e negoziatore) configura un'ulteriore situazione di conflitto di interessi in capo alla Banca.

Esiste, infine, una situazione di conflitto di interessi connessa al fatto che l'Emittente agisce quale Agente di Calcolo (cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività collegate).

